

Clausola Unica REACH

1. **Conformità al Regolamento REACH e alla WFD.** Il Fornitore si impegna a eseguire le attività e le forniture oggetto del presente Contratto in conformità a quanto previsto dal Regolamento sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento CE n. 1907/2006, “**Regolamento REACH**”) e sue successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento agli obblighi informativi per gli articoli forniti, come previsto dall’art. 33 del Regolamento REACH e a fornire le informazioni necessarie affinché Leonardo possa adempiere alla Direttiva UE n. 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (“**WFD**”). Nel caso di fornitore extra UE si dovrà fare riferimento al punto 5 della presente clausola.
2. **Fornitore Europeo di articoli.** Qualora il prodotto contenga sostanze identificate come SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, in qualsiasi configurazione del prodotto, incluso ma non limitato a subassiemi e parti di ricambio, riparate o rilavorate, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento REACH, il Fornitore si impegna a dichiarare le sostanze SVHC contenute e, nel caso dovute, a fornire sufficienti informazioni per un uso sicuro, come previsto sia dal Regolamento REACH (“**Dichiarazione SVHC**”), sia dalla WFD.
 - 2.1 Tali informazioni dovranno essere fornite attraverso il form per la **Dichiarazione SVHC** – disponibile sul Portale Fornitori Leonardo (<https://www.leonardo.com/it/suppliers/supplier-portal>), che dovrà essere compilato e firmato da un Rappresentante Autorizzato – fino alla completa sostituzione di tale modalità di trasmissione con quella di cui al successivo punto 2.2. Potranno essere accettate Dichiarazioni di Conformità al Regolamento REACH o modelli diversi dal form Leonardo purché in formato Excel.

La Dichiarazione SVHC compilata e firmata dovrà essere:

 - I. consegnata insieme al bene, e
 - II. inviata alla Società tramite e-mail, agli indirizzi in **Allegato I** delle/della Divisioni/e interessate dalla fornitura.

Il file dovrà essere rinominato almeno con il numero d’ordine e con il nome “Dichiarazione SVHC”. Se per una qualsiasi ragione la Dichiarazione SVHC dovesse essere aggiornata, il Fornitore provvederà immediatamente e comunque non più tardi della prima consegna/spedizione utile alla Società.
 - 2.2 Successivamente, la trasmissione della Dichiarazione SVHC dovrà essere effettuata attraverso il portale Leonardo “REACH & WFD Compliance” gestito dalla società Assent, che provvederà a contattare i fornitori via e-mail invitandoli a collegarsi a un link dedicato al fine di fornire le predette informazioni.
 - 2.3 Nel caso in cui non venga fornita alcuna Dichiarazione SVHC, i prodotti forniti saranno considerati non contenenti SVHC.
 - 2.4 Il fornitore garantisce la conformità del prodotto alle restrizioni previste dall’Allegato XVII e alle disposizioni e obblighi previsti per le sostanze incluse in Allegato XIV del Regolamento REACH.
3. **Materiale in conto lavoro fornito dalla Società.** In caso di fornitura di materiale in conto lavoro da parte della Società, gli obblighi derivanti dall’art. 33 del Regolamento REACH saranno adempiuti dal Fornitore, il quale dovrà pertanto rilasciare la Dichiarazione SVHC, come dettagliato al precedente punto 2, relativa ai materiali utilizzati nel processo produttivo (ad esempio, galvanizzazione, verniciatura, incollaggio, componenti e ricambi, ecc). La Società metterà a disposizione del Fornitore tutte le

informazioni e i documenti richiesti dal Regolamento REACH relativamente alle parti, ai prodotti semilavorati e ai prodotti chimici consegnati.

4. **Fornitore Europeo di sostanze chimiche o miscele.** Il Fornitore dovrà includere alla consegna una versione aggiornata della Scheda di Sicurezza in conformità alla legislazione UE (art. 31 del Regolamento REACH) e nazionale applicabile, e nella lingua dell'utilizzatore finale. Se per una qualsiasi ragione la SDS dovesse essere aggiornata, il Fornitore provvederà immediatamente e comunque non più tardi della prima consegna/spedizione utile alla Società.

La SDS dovrà essere:

4.1 consegnata insieme al bene, e

4.2 inviata alla Società tramite e-mail, agli indirizzi in **Allegato I** delle/della Divisioni/e interessate dalla fornitura.

Il file dovrà essere rinominato almeno con il numero d'ordine, il PN Leonardo ed il nome "SDS".

5. **Fornitore extra UE.** Nel caso in cui il Fornitore sia una società extra UE, il Fornitore dovrà fornire alla Società tutti i documenti pertinenti e le informazioni aggiuntive necessarie, ai sensi dei precedenti punti 2,3 e 4, al fine di consentire alla Società di adempiere ai requisiti del Regolamento REACH e della WFD.
6. **Supply chain.** Il Fornitore garantisce il rispetto del Regolamento REACH e della WFD trasferendo esplicitamente tale requisito ad ognuno dei suoi subfornitori.
7. **Non conformità al Regolamento REACH. Risoluzione per causa di forza maggiore.** Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di continuare a fornire prodotti e/o servizi conformi al Regolamento REACH e alle sue successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono in buona fede di avviare negoziati al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile, inclusa la possibilità per il Fornitore di fornire prodotti e/o servizi simili e conformi ai requisiti del Regolamento REACH. Nel caso in cui non sia possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un termine ragionevole, la mancata fornitura dei prodotti e/o dei servizi sarà ritenuta al di fuori del ragionevole controllo delle Parti ed il contratto sarà risolto per causa di un evento di forza maggiore.